

Francesco Machina Grifeo

Stupefacenti, la collaborazione del reo può prevalere sulla recidiva reiterata

Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2016

Corte costituzionale - Sentenza 7 aprile 2016 n. 74. La recidiva reiterata nei reati legati agli stupefacenti non può battere a tavolino l'atteggiamento collaborativo del condannato (o imputato). La Corte costituzionale, sentenza 74/2016, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della collaborazione del reo, prevista dall'articolo 73, comma 7, del Testo unico in materia di stupefacenti (Dpr 309/1990), sulla recidiva reiterata, regolata dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

In tal modo, infatti prosegue la Corte, si attribuiva "una rilevanza insuperabile alla precedente attività delittuosa del reo - quale sintomo della sua maggiore capacità a delinquere - rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato, benché quest'ultima possa essere in concreto ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell'attuale capacità criminale del reo e della sua complessiva personalità".

Il caso era quello di un uomo condannato in primo grado a quattro anni e otto mesi di reclusione per detenzione illecita di un chilogrammo di marijuana e 85 grammi di cocaina. Proposto ricorso, l'imputato aveva lamentato la mancata considerazione della "completa, vasta ed incondizionata collaborazione" prestata dopo la sentenza di primo grado e la Corte di appello di Ancona, nel rimettere la questione alla Consulta, aveva affermato che "l'ampiezza e la intensità della collaborazione" indurrebbero a ritenere "l'attenuante ad effetto speciale prevalente sulla recidiva" con un forte abbassamento della pena. Ma a ciò fino ad oggi ostava il divieto posto dal codice. Per il Giudice delle Leggi la circostanza prevista dall'articolo 73, comma 7, è espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena (dalla metà a due terzi), il ravvedimento post-delittuoso del reo, "rispondendo, sia all'esigenza di tutela del bene giuridico, sia a quella di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti". Tuttavia, prosegue la sentenza, quando nei confronti dell'imputato viene riconosciuta la recidiva reiterata, "la norma censurata impedisce alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti e così ne frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio, perché fa venire meno quell'incentivo sul quale lo stesso legislatore aveva fatto affidamento per stimolare l'attività collaborativa".

Inoltre, argomenta la Consulta, "anche se l'attenuante non richiede la spontaneità della condotta collaborativa e non comporta necessariamente una resipiscenza, perché può essere il frutto di un mero calcolo, è vero anche che si tratta in ogni caso di una condotta significativa" che sovente espone il reo "a pericolose ritorsioni". Infine, conclude la sentenza citando un proprio precedente (183/2011), la rigida presunzione di capacità a delinquere desunta dall'esistenza di una recidiva reiterata "è inadeguata ad assorbire e neutralizzare gli indici contrari, che possono desumersi, a favore del reo, dalla condotta susseguente, con la quale la recidiva reiterata non ha alcun necessario collegamento. Mentre la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali", rendendo privo di ogni razionale giustificazione l'effetto preclusivo riconosciuto alla recidiva reiterata.